

Sede Direzione
Quartiere Piazza
Via Lugano 4
6500 Bellinzona

Indirizzo postale Casella postale 2170
6501 Bellinzona

telefono 091 814 72 11
fax 091 814 72 19
e-mail di-sp@ti.ch

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

Funzionario incaricato **A. Cometta**

**Sezione della popolazione
6501 Bellinzona**

telefono
e-mail

Ai Municipi
del Cantone Ticino
per e-mail

Bellinzona
settembre 2014

Ns. riferimento

Vs. riferimento

Circolare SEL n. 20140929-11

Preavvisi comunali nell'ambito delle procedure per il rilascio/rinnovo di permessi di soggiorno a persone straniere e lotta contro le dimore fittizie

IN BREVE

I Municipi sono tenuti a:

- esprimere un preavviso nell'ambito della procedura di rilascio del permesso di domicilio C in merito al comportamento tenuto in Svizzera sino al momento dell'inoltro dell'istanza dalla persona straniera interessata;
- segnalare se, nei casi di ricongiungimento familiare di cittadini di Stati terzi (extra-UE) con cittadini svizzeri, domiciliati e dimoranti, sussistono indizi concreti che possano portare a concludere per un matrimonio di comodo o fittizio (i coniugi abitano separatamente? da quando?) oppure, se sussistono motivi di carattere sociale, economico e/o di ordine pubblico che si oppongono alla richiesta;
- indicare se la persona che intende garantire il sostentamento finanziario ad un cittadino proveniente dall'UE/AELS sia solvibile o meno;
- comunicare gravi situazioni debitorie di cittadini stranieri provenienti da Stati extra-UE/AELS nei confronti dell'ente pubblico, delle casse malati o di altri privati (allegando se possibile gli estratti UEF);
- informare circa eventuali interventi della Polizia comunale per sedare liti in famiglia, per altri gravi motivi di ordine pubblico o sulla condotta dell'interessato/a;
- altre situazioni degne di menzione (da evitare segnalazioni generiche o bagatellari).

Gli Uffici del Controllo abitanti sono tenuti a:

- segnalare casi di sospette dimore dubbie o fittizie e di soggiorni irregolari nel proprio territorio da parte di cittadini stranieri, in special modo di persone provenienti dai Paesi dell'UE/AELS (ad es.: lo straniero si assenta spesso per periodi superiori ai sei mesi all'estero?);
- indicare gli alloggi ritenuti non confacenti (ad es. numero di locali sufficienti per ospitare una famiglia?; i figli, in particolare in tenera età ed adolescenti, hanno uno spazio adeguato dove vivere?).

Per eventuali informazioni o chiarimenti, rivolgersi a: **di-sp.migrazione@ti.ch**, tel. 091/814.72.11

Signore e signori Sindaco e Municipali,

negli ultimi mesi abbiamo avuto notizia che diversi Municipi hanno riscontrato delle difficoltà nel comprendere il ruolo che sono chiamati a svolgere nell'ambito delle procedure atte al rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno per cittadini stranieri.

Alcuni Comuni hanno manifestato un certo malcontento legato al fatto che, nonostante avessero preavvisato negativamente il rilascio di determinati permessi, l'Autorità cantonale preposta avesse comunque emesso gli stessi.

Con la presente circolare, intendiamo precisare il ruolo ricoperto dalle Autorità comunali nella procedura di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno, la valenza del preavviso comunale per le autorità cantonali della migrazione – Sezione della popolazione (SP) e Ufficio della migrazione (UM) – e quali informazioni è utile che gli Enti locali trasmettano loro.

Si ricorda come il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione è incaricato dell'esecuzione della legislazione federale e cantonale in materia di cittadini stranieri (art. 1 del Regolamento della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere, RLALPS; RL 1.2.2.1.1). L'art. 2 RLALPS attribuisce il compito di concretizzare i trattati internazionali e le norme federali relative alle persone straniere.

L'art. 3 LALPS (RL 1.2.2.1), infine, dettaglia quali siano i rapporti tra autorità cantonali e comunali: ***“le autorità comunali collaborano con quelle cantonali per l'applicazione delle normative sulle persone straniere e segnalano all'autorità cantonale le irregolarità e le violazioni alla legislazione in materia di persone straniere”***.

In tale contesto, ai Comuni è demandato l'importante compito di vigilare e di svolgere i controlli sulle persone straniere residenti nel loro territorio e di fornire tutte quelle informazioni che possono aiutare a comprovare una situazione di abuso o di violazione alla legislazione in materia di persone straniere. Le Autorità comunali, infatti, grazie alla loro prossimità col territorio possono monitorare e segnalare quelle fattispecie, dove ritengono che una determinata persona straniera violi la legislazione in materia di persone straniere.

Attualmente, l'UM si interfaccia con i Comuni e domanda loro un preavviso nei seguenti casi:

- a. Istanza di rilascio del permesso di domicilio C: nell'ambito della procedura di verifica delle condizioni atte al rilascio di un permesso di domicilio C, l'UM domanda all'autorità comunale di esprimere un proprio parere in merito al comportamento tenuto dallo straniero in Svizzera sino a quel momento e, eventualmente, di fornire informazioni aggiuntive ai fini dell'esame dell'istanza;
- b. Ricongiungimento familiare di cittadini di Stati terzi (extra-UE) con cittadini svizzeri, domiciliati e dimoranti: in questi casi, l'UM, prima di procedere con l'eventuale rilascio di un permesso di dimora per ricongiungimento familiare, si premura di domandare all'autorità comunale un suo parere. Ciò al fine di appurare se sussistono indizi concreti che possano portare a concludere, ad esempio, per un matrimonio di comodo o fittizio o, ancora, se motivi di carattere sociale, economico e di ordine pubblico si oppongono alla richiesta di ricongiungimento familiare;
- c. Rilascio di un permesso di dimora senza attività lucrativa B UE/AELS con garanzia da parte di un cittadino residente in Svizzera: in tali fattispecie, il Comune è tenuto ad indicare all'UM se la persona che intende garantire il sostentamento finanziario ad un cittadino proveniente dall'UE/AELS sia solvibile o meno.

Giova qui puntualizzare come le segnalazioni dei Comuni non possono considerarsi vincolanti, considerato come l'Autorità cantonale è chiamata a prendere le proprie decisioni nel rispetto

dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), della legge federale sugli stranieri (LStr), delle relative ordinanze federali, della giurisprudenza e delle disposizioni dell'Ufficio federale della migrazione (UFM) di Berna. Non di rado giungono dei preavvisi comunali concernenti cittadini stranieri, i quali, pur godendo della massima considerazione, non contengono elementi tali da giustificare il diniego del rilascio di un determinato permesso. In altre circostanze, invece, alcuni Municipi si limitano a dare il loro preavviso negativo, senza apportare alcuna precisazione di merito.

Non va sottaciuto come la prassi di richiedere il preavviso alle Autorità comunali si sia spesso dimostrata proficua per portare alla luce situazioni di abuso. Benché non vincolante, il preavviso delle Autorità comunali è senza dubbio importante e, in talune circostanze, determinante per la decisione di merito, in particolare laddove debitamente motivato. Il rilascio del permesso di domicilio C, ad esempio, può essere procrastinato nel tempo, se lo straniero ha interessato per fatti abbastanza gravi le autorità di Polizia e giudiziarie oppure se risulta che il suo soggiorno sul nostro territorio è manifestamente fittizio o di comodo o, ancora, laddove egli sia a carico della pubblica assistenza.

Si aggiunga come eventuali ulteriori informazioni o segnalazioni di violazioni alle predette normative possono sempre giungere all'attenzione dell'UM, anche se non viene richiesto uno specifico preavviso.

Al fine di migliorare la collaborazione con gli enti locali, abbiamo quindi elaborato le indicazioni che trovate in entrata alla presente circolare.

Un tema che merita una menzione particolare è quello relativo alle dimore fittizie e ai soggiorni irregolari, in special modo di persone straniere provenienti dai Paesi dell'UE/AELS. È bene menzionare che l'UM non ha la possibilità di verificare sistematicamente l'effettiva permanenza sul nostro territorio dei titolari di un permesso di soggiorno. In tale contesto, una stretta collaborazione tra l'Autorità cantonale e i Comuni è dunque imprescindibile, poiché questi possono informare in ogni tempo su possibili situazioni di abuso. È certamente utile indicare se vige il sospetto che la persona straniera non risieda regolarmente in Svizzera oppure se la stessa si assenta per lunghi periodi dal Comune.

Con la presente desideriamo inoltre informarvi che a partire dal 1. ottobre 2014 l'Ufficio della migrazione disporrà di uno specifico Settore giuridico, il quale - tra gli altri suoi compiti - avrà quello di ricevere le segnalazioni di eventuali irregolarità o di violazioni alle normative sugli stranieri provenienti sia dall'Amministrazione cantonale che dai Comuni. Vi invitiamo, pertanto, a voler indirizzare a questo Settore le eventuali segnalazioni di violazioni alle normative sulle persone straniere, possibilmente corredate dalla documentazione di prova necessaria.

Per eventuali informazioni o chiarimenti, vogliate rivolgervi alla Sezione della popolazione (di-sp.migrazione@ti.ch, tel. 091/814.72.11).

Nella speranza di aver chiarito tale importante questione, vogliate gradire i nostri migliori saluti.

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

Il Capo Sezione popolazione

A. Cometta

Il Capo Sezione Enti locali

E. Genazzi

Copia per conoscenza:

- Norman Gobbi, Direttore del Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch).